



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2012 N. 87

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 2012, N. 87

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE **GIACOMO BUGARO**Consiglieri segretari **Moreno Pieroni e Franca Romagnoli**

Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,15, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell'Assemblea legislativa regionale.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea, che reca:

- ◆ **RELAZIONE N. 15** ad iniziativa della VI Commissione assembleare permanente, concernente: "**Partecipazione della Regione Marche alla consultazione avviata dal Comitato delle Regioni nell'ambito della rete di controllo sulla sussidiarietà in merito al settimo programma d'azione per l'ambiente (PAA): una migliore attuazione della legislazione dell'UE sull'ambiente**".

Il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore consigliere Cardogna, comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma del consigliere Cardogna (in qualità di Presidente della VI Commissione) e **la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva la risoluzione**, nel testo che segue:

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

VISTI

- ◆ l'art. 5 del trattato sull'Unione Europea, che prevede che “nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2012 N. 87

prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”;

- ◆ l'art. 117, comma 5, della Costituzione, che prevede che “le Regioni e le Province autonome, nella materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari”;
- ◆ la legge 4 febbraio 2005, n. 11, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, che disciplina all'articolo 5 la partecipazione delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome alla formazione del diritto dell'Unione europea;
- ◆ la legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14, Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie, che disciplina l'istituto della partecipazione della Regione Marche alla formazione del diritto dell'Unione europea;
- ◆ la risoluzione dell'Assemblea legislativa delle Marche approvata in data 8 luglio 2010, sul rafforzamento del ruolo delle Regioni e delle Province autonome in ordine alla partecipazione al processo di formazione degli atti normativi dell'Unione europea e alla applicazione del principio di sussidiarietà enunciato nel protocollo n. II allegato al Trattato di Lisbona;
- ◆ i contenuti della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 7 marzo 2012 – COM 2012, 95 – dal titolo “Tratte il massimo beneficio dalle misure ambientali dell'UE: instaurare la fiducia migliorando le conoscenze e rafforzando la capacità di risposta”;
- ◆ i quesiti sottoposti alla consultazione da parte del Comitato delle Regioni, attraverso la partecipazione alla Rete per la sussidiarietà;

TENUTO CONTO che

- ◆ la partecipazione alla fase di formazione del diritto dell'Unione europea riconosciuta a livello costituzionale alle Regioni costituisce lo strumento per garantire che la normativa europea sia pienamente conforme al principio di sussidiarietà;
- ◆ la partecipazione alla fase di formazione del diritto dell'Unione europea, soprattutto con riguardo a tematiche di particolare rilievo in relazione all'impatto con l'ordinamento degli Stati membri, può essere lo strumento più efficace per far pervenire alle Istituzioni europee le istanze provenienti dai territori degli Stati membri, evitando in tal modo di affrontare difficili contenziosi con l'Unione europea derivanti dall'impatto del diritto europeo con disposizioni dell'ordinamento nazionale;



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2012 N. 87

- ◆ l'applicazione del diritto europeo in materia di ambiente riguarda le competenze istituzionali del sistema delle autonomie territoriali e locali;
- ◆ la corretta e completa attuazione del diritto europeo dell'ambiente determinerebbe per gli Stati membri dell'UE un risparmio di spesa di circa 50 miliardi di euro e che i costi a lungo termine delle misure poste in essere per correggere i danni ambientali possono risultare nettamente superiori alle misure di prevenzione;

Tutto ciò premesso e considerato,

A P P R O V A

le risposte alla consultazione promossa dal Comitato delle Regioni, allegata alla presente risoluzione".

IL VICE PRESIDENTE

Giacomo Bugaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli

La presente risoluzione è inviata:

- alla Rete per il controllo della sussidiarietà;
- alla Commissione europea;
- alle Commissioni competenti in materia di affari europei della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
- al Ministro per le politiche europee;
- alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, affinché abbia la massima diffusione tra le Assemblee legislative regionali e delle Province autonome.



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2012 N. 87

Questionario

ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DELL'UE SULL'AMBIENTE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI E REGIONALI

1. Quali sono le modalità di attuazione della legislazione dell'UE sull'ambiente nel Suo Stato membro? Il Suo ente locale/regionale ha un ruolo:

-)a nel recepimento della legislazione dell'UE nell'ordinamento nazionale?*
-)b nell'attuazione della legislazione dell'UE, sia quella direttamente applicabile sia quella recepita (ad es. nel rilascio di autorizzazioni)?*
-)c nel garantirne l'osservanza (ad es. nelle attività di sorveglianza e di ispezione)?*

)a Nell'ordinamento italiano il recepimento della legislazione europea in materia di ambiente spetta prioritariamente al governo centrale (allo Stato); il riparto di competenze derivante dalla Carta costituzionale è tale da considerare l'ambiente come "valore" che merita una tutela unitaria da parte della legislazione statale, la quale può individuare i principi generali che le Regioni devono osservare nell'adottare disposizioni di attuazione.

)b In base al riparto di competenze delineato dalla legislazione statale, le Regioni e gli enti locali esercitano una potestà normativa e, soprattutto, amministrativa, inerente il rilascio delle autorizzazioni ambientali.

)c L'attività di controllo è prioritariamente affidata agli enti locali.

Secondo la comunicazione COM(2012) 95, l'attuazione rafforzata e migliorata della legislazione dell'UE è da considerarsi un obiettivo prioritario della politica ambientale europea. Il documento della Commissione passa infatti in rassegna "i mezzi per aiutare gli Stati membri a seguire un approccio sistematico alla raccolta e alla diffusione delle conoscenze e a reagire meglio ai problemi riscontrati nella pratica" (Introduzione, pag. 2).



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2012 N. 87

SUSSIDIARIETÀ

Migliorare le conoscenze sull'attuazione

2. *Ritiene che le disposizioni della direttiva sull'accesso alle informazioni¹, che prevede obblighi minimi in materia di divulgazione e qualità delle informazioni ambientali, debbano essere rafforzate?*

Osservazioni (massimo 300 parole): *Le disposizioni della direttiva del 2003 appaiono sostanzialmente in grado di assicurare l'accesso ad una corretta informazione ambientale da parte degli Stati membri. Nell'ottica di una possibile revisione dei contenuti di questa direttiva, sarebbe auspicabile prevedere che l'informazione ambientale sia prioritariamente fornita attraverso le tecnologie di comunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche che, nell'art. 7 della direttiva in commento, erano previste solo se disponibili. Sarebbe inoltre opportuno prevedere come strumento prioritario l'interconnessione delle banche dati elettroniche che contengono i dati dell'informazione ambientale. Altro aspetto sul quale potrebbe essere utile una revisione della direttiva del 2003 riguarda l'inserimento di norme vincolanti per gli Stati membri in tema di divulgazione dell'esistenza stessa di queste banche dati.*

Oltre alla revisione della direttiva, sarebbe auspicabile che nel prossimo programma quadro per l'ambiente come pure nella prossima programmazione UE dei fondi per la coesione 2014 – 2020 siano inserite delle misure di sostegno non solo al monitoraggio ambientale ma anche per l'implementazione di sistemi finalizzati ad una migliore diffusione dell'informazione ambientale.

¹ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio.



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2012 N. 87

Migliorare la capacità di risposta a livello centrale, regionale e locale

Ispezione e sorveglianza relative all'attuazione della legislazione dell'UE a livello nazionale

3. *Ritiene che il quadro europeo vigente in materia di ispezione e sorveglianza a livello nazionale², attualmente applicabile ai soli impianti industriali, debba essere migliorato tramite l'adozione di*

- a) *raccomandazioni, o di*
- b) *norme vincolanti?*

- a) *No*
- b) *Sì*

Osservazioni (massimo 350 parole): *L'adozione di una disciplina vincolante, se da un lato pone un problema di verifica dello stato di recepimento / attuazione in concreto dei contenuti della disciplina stessa, dall'altro costituisce la garanzia che, in caso di inerzia da parte dello Stato membro ci sia la possibilità di un intervento concreto sanzionatorio e dissuasivo. Pertanto, qualora la Commissione ritenesse di proporre l'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina europea in materia di ispezione e sorveglianza, sarebbe auspicabile che questo avvenisse attraverso una normativa vincolante.*

Ispezione e sorveglianza a livello dell'UE

4. *Ritiene che l'Unione europea debba creare un proprio sistema di ispezione e sorveglianza, con attività mirate a livello dell'UE, per completare i meccanismi e le misure attuati a livello degli Stati membri?*

No

² Raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri e le pertinenti disposizioni settoriali vincolanti.



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2012 N. 87

Osservazioni (massimo 300 parole): più che creare un sistema di controlli e di ispezioni a livello europeo sarebbe preferibile responsabilizzare maggiormente le amministrazioni nazionali, sia a livello centrale che territoriale e locale; i controlli della Commissione europea dovrebbero comunque essere di secondo livello e dovrebbero essere effettuati a campione.

Trattamento delle denunce a livello nazionale

5. Ritiene che l'UE debba stabilire una serie di criteri per il trattamento delle denunce da parte degli Stati membri (ad es. con l'introduzione di garanzie generali sulla riservatezza e il rispetto dei termini, oppure offrendo ai cittadini il modo per sottoporre le loro rimostranze all'attenzione di un organo di ricorso amministrativo indipendente in ciascuno Stato membro) tramite l'adozione di

- a) raccomandazioni, o di*
- b) norme vincolanti?*

- ◆ *No*
- ◆ *Si*

Osservazioni (massimo 350 parole): le denunce per violazione della disciplina europea sulla tutela dell'ambiente sono inserire nel più ampio contesto delle denunce - reclami che un cittadino europeo può rivolgere alle istituzioni europee ricorrendo all'Ombudam oppure alla Commissione europea, affinché questa verifichi la sussistenza dei presupposti per l'apertura di un procedimento per infrazione. Prima di stabilire se l'UE debba introdurre un meccanismo ad hoc di denuncia occorrerebbe verificare l'esito delle istanze rivolte in base agli strumenti sopra richiamati. Qualora si ritenesse di introdurre un metodo di ricorso autonomo, sarebbe preferibile che questo avvenisse attraverso un atto normativo e non attraverso atti non vincolanti. Inoltre, per garantire l'uniformità di trattamento delle denunce, sarebbe preferibile introdurre un'autorità europea ad esse dedicata oppure ampliare le competenze del Tribunale di prima istanza.



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2012 N. 87

Accesso alla giustizia

6. Ritiene che l'UE debba definire le condizioni per un accesso efficiente ed effettivo ai giudici nazionali in tutti i settori di applicazione della legislazione dell'UE sull'ambiente tramite

- α) raccomandazioni, o
β) norme vincolanti?*

- a) No
b) Sì*

Osservazioni (massimo 350 parole): l'accesso alla giustizia va disciplinato attraverso norme vincolanti. Pertanto, qualora si rendesse opportuno introdurre nuove disposizioni in tema di accesso alla giustizia - ad esempio, a seguito di un monitoraggio delle procedure di infrazione promosse in questo settore, occorrerebbe utilizzare norme di carattere vincolante (una direttiva o un regolamento)